

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

#### RESOCONTI:

##### ISTRUZIONE (VIII):

*In sede referente* . . . . . Pag. 1

##### LAVORI PUBBLICI (IX):

*In sede referente* . . . . . » 3

#### CONVOCAZIONI:

##### *Mercoledì 22 settembre 1971*

*Giustizia* (IV) . . . . . Pag. 7

*Finanze e tesoro* (VI) . . . . . » 7

*Difesa* (VII) . . . . . » 7

*Istruzione* (VIII) . . . . . » 8

*Lavori pubblici* (IX) . . . . . » 8

*Lavoro* (XIII) . . . . . » 9

##### *Giovedì 23 settembre 1971*

*Lavori pubblici* (IX) . . . . . » 9

##### *Venerdì 24 settembre 1971*

*Giunta delle elezioni* . . . . . » 9

##### *Mercoledì 29 settembre 1971*

*Giustizia* (IV) . . . . . » 9

### ISTRUZIONE (VIII)

#### IN SEDE REFERENTE

MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 1971, ORE 18,45. —  
*Presidenza del Presidente* ROMANATO. —  
Interviene il Ministro della pubblica istruzione,  
Misasi.

#### Disegno e proposte di legge:

Riforma dell'ordinamento universitario (*Approvato dal Senato*) (3450);

Castellucci: Incarichi nelle Università degli studi e negli Istituti di istruzione superiore a presidi e professori di ruolo degli Istituti di istruzione secondaria in possesso dei titoli di abilitazione alla libera docenza (40);

Nannini ed altri: Modifiche all'ordinamento della facoltà di magistero (252);

Giomo: Disposizioni transitorie per gli assistenti volontari nelle Università e negli istituti di istruzione universitaria (611);

Giomo ed altri: Nuovo ordinamento dell'università (788);

Cattaneo Petrini Giannina: Estensione ai professori incaricati delle norme contenute nell'articolo 9 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, concernenti il conferimento degli incarichi di insegnamento ai professori aggregati (1430);

Giomo e Cassandro: Norme per l'abolizione del valore legale dei titoli di studio rilasciati dall'università e dagli istituti di istruzione superiore (2364);

Maggioni: Nuove norme in materia di comandi per l'insegnamento nelle università e abrogazione dell'articolo 7 della legge 26 gennaio 1962, n. 16 (2395);

Cattaneo Petrini Giannina: Bando unico straordinario per concorsi speciali ai posti di professore universitario (2861);

**Monaco: Provvedimenti urgenti per gli assistenti volontari universitari ed ospedalieri (3372);**

**Spitella: Provvedimenti per il personale delle università (3448).**

La Commissione prosegue l'esame degli articoli dei provvedimenti all'ordine del giorno.

Vengono respinti vari emendamenti all'articolo 21 dei deputati Canestri e Sanna e Giomo e Mazzarino; vengono approvati vari emendamenti dei deputati Spitella ed altri, Elkan ed altri e Giomo e Mazzarino. A seguito dell'introduzione di tali emendamenti la Commissione approva l'articolo 21 nella seguente formulazione:

ART. 21.

*(Docenti universitari).*

È istituito il ruolo unico dei docenti universitari.

Al ruolo di docente universitario si accede a mezzo di concorso. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani e gli stranieri.

Il docente di ruolo, dopo aver prestato servizio per almeno un triennio presso un dipartimento, può essere chiamato, su domanda, dai docenti di un dipartimento di altra università, dopo che sia avvenuta la pubblica dichiarazione di vacanza del posto.

Il trasferimento è disposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Il docente di ruolo è collocato a riposo al termine dell'anno accademico in cui compie il settantesimo anno di età.

Il docente di ruolo che abbia superato il sessantacinquesimo anno di età, può chiedere di essere collocato fuori ruolo conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fino al compimento del settantesimo anno di età. Il dipartimento stabilisce le funzioni da attribuire al docente fuori ruolo, previo suo consenso.

Il docente universitario collocato fuori ruolo ai sensi dell'articolo 30 della presente legge, o che non abbia optato per la condizione di tempo pieno ai sensi del primo comma dell'articolo 79, non può far parte degli organi di governo dell'università, né delle commissioni di concorso.

Il docente di ruolo può anticipare di due anni, per non oltre due volte, il passaggio da una classe di stipendio a quella successiva, a seguito di concorsi per titoli per un numero di posti pari al venti per cento del numero dei

docenti che hanno maturato l'anzianità per parteciparvi.

Le modalità di svolgimento del concorso di cui al precedente comma sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione previo parere conforme del Consiglio nazionale universitario.

Il docente universitario non è tenuto a prestare giuramento ed è inamovibile.

La Commissione respinge vari emendamenti all'articolo 22 dei deputati Almirante e Nicosia e Mitterdorfer; approva vari emendamenti dei deputati Spitella ed altri, Rognoni ed altri, Elkan ed altri, Almirante e Nicosia, Reale Giuseppe ed altri, Mitterdorfer e Giomo e Mazzarino. A seguito dell'introduzione di tali emendamenti la Commissione approva l'articolo 22 nella seguente formulazione:

ART. 22.

*(Concorsi per docenti universitari).*

I concorsi per docente di ruolo sono banditi ogni anno con decreto del Ministro della pubblica istruzione per i settori di ricerca e di insegnamento indicati dai dipartimenti, a norma del secondo comma dell'articolo 11, nell'ambito di quelli che sono compresi in apposito elenco stabilito e periodicamente aggiornato dal Consiglio nazionale universitario, anche su proposta delle singole università.

Il concorso si effettua per tutti i posti disponibili il 16 ottobre dell'anno successivo, dopo che siano stati effettuati i trasferimenti di cui al terzo comma dell'articolo precedente. A tali trasferimenti, qualora presso un dipartimento vi sia più di un posto disponibile, non possono essere destinati più della metà dei posti disponibili presso il dipartimento. Per i posti per i quali la destinazione non sia stata disposta dai dipartimenti entro il 15 novembre, essa viene decisa dal Ministro, sentita la giunta dell'ateneo interessato, all'atto del bando.

La commissione giudicatrice è nominata dal Ministro della pubblica istruzione ed è composta da cinque docenti estratti a sorte tra quelli eletti dai dipartimenti in cui il settore di ricerca e di insegnamento è compreso, nonché fra coloro che abbiano comunque riportato almeno 20 voti complessivi fra tutti i dipartimenti anzidetti.

I docenti del dipartimento eleggono, ai fini di cui al precedente comma, non più di tre docenti scelti fra tutti coloro che sono di ruolo

lo nei settori di ricerca e di insegnamento cui si riferisce il concorso. Fra questi non possono essere compresi coloro che facciano parte del Consiglio nazionale universitario o di comitati direttivi di organismi che finanziano le ricerche nelle università o che abbiano fatto parte di commissioni giudicatrici nei due anni immediatamente precedenti o che ne siano altrimenti esclusi a norma della presente legge.

La commissione formula il suo giudizio sulla base dei titoli presentati e discussi pubblicamente con i candidati e di prove didattiche o sperimentali.

Al termine dei suoi lavori la commissione redige una relazione analitica, in cui sono riportati i giudizi di ciascun commissario sui singoli candidati ed il giudizio conclusivo della commissione, in base al quale essa propone i vincitori, in numero non superiore ai posti messi a concorso e senza ordine di precedenza.

I docenti del dipartimento, con propria deliberazione, chiamano i vincitori, sulla base delle domande da questi presentate, a coprire i posti messi a concorso.

La nomina è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione, il quale successivamente provvede, del pari con proprio decreto, su conforme parere del Consiglio nazionale universitario e sentite le richieste degli interessati, ad assegnare i posti non ricoperti ai vincitori che non siano stati chiamati.

Lo straniero vincitore di concorso è nominato docente di ruolo e non può conservare il posto se non assume la cittadinanza italiana entro il termine di sette anni dal decreto di nomina.

I concorsi universitari sono banditi entro il 15 dicembre ed espletati entro il 30 giugno successivo. I vincitori sono chiamati entro il 15 settembre e prendono servizio con l'inizio del nuovo anno scolastico.

Le assegnazioni del Ministro della pubblica istruzione di cui al comma ottavo del presente articolo si effettuano entro il 15 ottobre.

Tutti gli atti della commissione sono pubblici.

Il Presidente Romanato rinvia alla seduta di domani il seguito dell'esame degli articoli.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 21.

## LAVORI PUBBLICI (IX)

### IN SEDE REFERENTE

MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 1971, ORE 17,20. — *Presidenza del Presidente BARONI.* — Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Scarlato.

#### Disegno di legge:

Norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata (*Modificato dal Senato*) (3199-bis-B).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge.

Il Presidente ricorda preliminarmente gli impegni assunti da tutti i gruppi politici in Commissione circa il termine dell'esame del provvedimento, fissato per giovedì 23, e comunica che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti è fissato per domani 22 settembre.

Il deputato Busetto ricorda le tesi da lungo tempo sostenute dalla sua parte politica sulla riforma della casa e sulla necessità di risolvere preliminarmente il problema di un nuovo regime giuridico dei suoli e quello del credito, e gli sforzi compiuti dalla sua parte politica per pervenire ad un intervento pubblico massiccio nel settore dell'edilizia economica e popolare, anche ai fini di sostenere l'occupazione operaia.

Il provvedimento, nel testo approvato dalla Camera, fu il frutto di un compromesso che lasciò per larga parte non risolti i problemi di fondo anche se alcuni principi e istituti nuovi furono introdotti, mentre non vennero accolte le istanze riformatrici provenienti dalle forze di sinistra.

Le modifiche introdotte dal Senato al disegno di legge sono l'effetto di un ulteriore arretramento rispetto a tali istanze: ciò vale per quanto concerne l'articolo 35, il cui testo approvato dal Senato contrasta con tutti gli impegni già assunti in materia di equo canone.

La maggioranza, al Senato, ha rifiutato ogni apporto costruttivo della opposizione di sinistra, pervenendo a soluzioni che le forze di destra hanno chiaramente mostrato di considerare come un proprio successo.

Di fronte a tale soluzione, mentre le prospettive in campo economico appaiono sem-

pre meno favorevoli in relazione alle misure economiche e monetarie adottate dal Governo americano e la crisi dell'edilizia sempre più chiaramente si configura come crisi strutturale che determina una serie di conseguenze negative sull'intero sistema economico, si manifesta evidente la esigenza di una integrale modifica del progetto di legge in esame, anche allo scopo di far fronte alla congiuntura sfavorevole; insieme con la sollecita utilizzazione dei residui passivi.

Tuttavia la considerazione dei problemi immediati, come quello della occupazione, induce a non insistere su tale opposizione di principio, ed a sollecitare la approvazione del disegno di legge, nel quadro di una intesa globale tra Camera e Senato che consenta l'introduzione di alcune modifiche al disegno di legge stesso.

A questo proposito il gruppo comunista presenterà emendamenti riguardanti i poteri dei comuni — sia per quanto riguarda la determinazione dei canoni di locazione che le procedure di espropriazione — la ristrutturazione dei centri storici e la democratizzazione degli « IACP ».

Se la auspicata intesa politica non ci sarà, occorre pervenire alla approvazione definitiva del disegno di legge nel più breve tempo possibile.

Il deputato Guarra, ribadita l'opposizione della sua parte politica al disegno di legge, nega che sia sufficiente la nuova disciplina delle aree a qualificare la riforma dell'edilizia economica e popolare: in realtà con tale nuova disciplina si vogliono introdurre principi marxisti nell'ordinamento giuridico.

Con questa legge si tende infatti a colpire uno dei pilastri di tale ordinamento, quale è la proprietà privata, che invece a parole si dice, come ha fatto il Presidente del Consiglio, di voler difendere.

Il testo del disegno di legge approvato dalla Camera è, sotto il profilo della tutela della proprietà privata, preferibile rispetto a quello approvato dal Senato: ciò vale in particolare per quanto concerne l'articolo 35 che, nella nuova formulazione approvata dal Senato, snatura completamente il diritto di proprietà.

Conclude sottolineando che il corpo elettorale, con il voto del 13 giugno 1971, ha dimostrato di non accogliere favorevolmente questa riforma.

Il deputato Cusumano, dopo aver ricordato il dibattito svoltosi, anche all'interno della maggioranza, sul disegno di legge in esame e che ha condotto ad un compromesso tra le diverse tesi in contrasto, fa risalire ai risultati

elettorali del 13 giugno 1971 l'accentuarsi delle preoccupazioni delle forze politiche moderate circa il contenuto del disegno di legge stesso.

Quest'ultimo deve essere oggetto di una valutazione nel complesso positiva, malgrado le notevoli perplessità cui danno luogo alcune disposizioni in esso contenute: tuttavia eventuali ulteriori modifiche comporterebbero altri ritardi nella definitiva approvazione del provvedimento con conseguenze negative anche sul piano economico.

Il partito socialista italiano ritiene pertanto che il disegno di legge debba essere approvato nel testo approvato dal Senato, anche per evitare ogni manovra diversiva delle forze di destra che trarrebbero dall'introduzione di eventuali emendamenti l'occasione per un affossamento della riforma.

L'attesa del paese per la riforma non può essere ulteriormente disattesa: è necessario tener fede all'impegno riformatore assunto dinanzi alle masse lavoratrici, come testimonianza di serietà e di coraggio.

Il PSI, per tale ragione ribadisce il suo impegno all'approvazione del disegno di legge senza alcuna modifica.

Il deputato Quilleri, dopo aver ricordato le critiche già formulate dalla sua parte politica sul disegno di legge, pone particolarmente in risalto la inadeguatezza dei mezzi finanziari stanziati rispetto alle finalità che si dichiara di voler perseguire.

Le modifiche apportate dal Senato al disegno di legge non ne hanno toccato i principi informativi e il provvedimento non avrà nessuno effetto anticongiunturale in quanto non collocato in un preciso contesto di riforma urbanistica.

La sua parte politica non può pertanto non mantenere la sua posizione nettamente contraria al disegno di legge, cui si riserva di presentare emendamenti, in particolare per quanto riguarda l'articolo 55.

Il deputato Todros, dopo aver rilevato che l'attuale situazione economica del paese costituisce un quadro diverso da quello esistente quando il disegno di legge fu approvato alla Camera, si sofferma sulla necessità di raggiungere un accordo politico per introdurre modifiche al disegno di legge che valgano a sconfiggere la linea politica moderata e ad accogliere le istanze delle masse lavoratrici.

In particolare, l'articolo 6 dovrebbe essere modificato nel senso di pervenire ad una immediata democratizzazione degli « IACP ».

Va anche modificato quanto previsto in merito alle procedure per l'espropriazione delle aree, rimuovendo ostacoli talora forse arti-

ficiosamente introdotti per ritardarle, come le modifiche introdotte all'articolo 10.

Con le modifiche introdotte all'articolo 16 si è dato origine ad un meccanismo per la determinazione dell'indennità di espropriazione che dà adito a serie preoccupazioni di costituzionalità e rende sostanzialmente inapplicabile il disposto dell'articolo 9 per quanto riguarda il risanamento conservativo dei centri storici: occorre pertanto modificare quanto previsto dall'articolo 16 del disegno di legge e dal successivo articolo 17, che, nella formulazione approvata dal Senato, si presta a molteplici inconvenienti ed a facili accorgimenti dei proprietari per ottenere un indennizzo maggiore di quello loro spettante.

Altro articolo da modificare è l'articolo 26, che, nel testo approvato dal Senato, fa nascere molti problemi sul piano interpretativo; fra l'altro, si è fatto erroneamente riferimento ai programmi di fabbricazione, senza modificare l'articolo 18 della legge urbanistica del 1942 e senza accorgersi che i programmi stessi non si attuano con piani particolareggiati.

Le modifiche introdotte all'articolo 35 determineranno un rilancio della rendita immobiliare, ciò che va assolutamente impedito (a prescindere da chi la acquisirà), modificando in tale senso l'articolo stesso.

Conclude auspicando un'intesa politica sui punti indicati in modo da pervenire alla rapida definitiva approvazione del disegno di legge così modificato.

Il deputato Greggi fa rilevare che quella in discussione non è una legge per l'edilizia economica e popolare, ma una legge marxista che tende alla negazione della proprietà privata: la constatazione proveniente da più parti della scarsità dei mezzi finanziari stanziati è una conferma in questo senso.

È inutile prefiggersi lo scopo della eliminazione del plusvalore, trattandosi di un dato ineliminabile: si vuole in realtà giungere al sistema tipico dei Paesi socialisti, laddove il sistema è già storicamente fallito.

Le modifiche introdotte dal Senato al disegno di legge non ne hanno modificato le linee generali; esso resta chiaramente in contrasto con la Costituzione.

La situazione economica generale e quella esistente nel settore edilizio in particolare intervengono a sottolineare la necessità della emanazione di provvedimenti aventi funzioni anticongiunturali e tali da non accentuare la crisi, effetto che appunto deriverà al disegno di legge in discussione, che dovrebbe pertanto essere totalmente modificato.

Si tratta di una legge sostanzialmente anti-popolare, in contrasto con i principi di equità e di certezza del diritto sancito dalla Costituzione e che diminuisce la sfera di libertà dei cittadini.

Occorre tener distinte le aree situate nelle zone di espansione e quelle edificate e investite dal processo di sviluppo della città: in questo secondo caso non si può legittimamente procedere al disconoscimento dei plusvalori conseguenti; tra l'altro, l'esproprio generalizzato colpirà, nella grandissima parte dei casi, piccoli proprietari risparmiatori.

Il disegno di legge in discussione nel suo complesso costituisce in realtà l'avvio di un sistema comunista, mentre si toglie ogni garanzia per i cittadini e si attribuiscono ai pubblici amministratori ulteriori poteri, che saranno a loro volta fonte di corruzione. Quando si dà ai comuni, come fa l'articolo 26, perfino la potestà di porre nel nulla anche le lottizzazioni approvate, sulla base della stessa « legge-ponte » del 1967, si creano le premesse perché si realizzino queste conseguenze, mentre il conferimento ai comuni di ulteriori poteri vale a prefigurare un sistema accentratore e negatore delle libertà: un nuovo stalinismo, questa volta a livello locale.

Le modifiche introdotte dal Senato agli articoli del disegno di legge e quelle che si riferiscono in particolare agli articoli 6, 9, 21, 26 e 56 sono sicuramente peggiorative sotto questo aspetto.

L'articolo 16, all'ultimo comma, è chiaramente in contrasto con la Costituzione per quanto riguarda i criteri di determinazione dell'indennità di espropriazione, mentre con l'articolo 70 si danno i benefici attribuiti alle cooperative anche ai cittadini che hanno redditi di 500.000 lire mensili.

Conclude ribadendo il carattere stalinista del disegno di legge cui si dichiara contrario, preannuncia che ad esso non potrà dare pertanto il suo voto favorevole e auspica un serio dibattito di fondo per una nuova legge urbanistica e per una legge capace di dare una casa ai lavoratori.

Il deputato Fracassi prospetta la possibilità di una proroga dei tempi di approvazione del disegno di legge per approfondire le critiche formulate circa le modifiche proposte dal Senato, dichiarandosi favorevole alla introduzione degli emendamenti ritenuti opportuni, e lamenta la mancata inclusione, all'articolo 68, di norme dirette a risolvere il problema della ricostruzione delle abitazioni distrutte dal terremoto del 1915 in Abruzzo, che ha formato oggetto di una proposta di legge

da lui presentata e già approvata dalla Camera.

Conclude preannunciando la presentazione di emendamenti che valgano a risolvere la questione da lui sollevata.

Il deputato Sargentini afferma che il disegno di legge, anche nella stesura del Senato, non solo non accelererà e agevolerà la costruzione di case economiche e popolari, e non opererà — almeno apprezzabilmente — sul costo dell'edilizia popolare ed abitativa, ma è lontano dal raggiungere obiettivi fondamentali che ci si era preposti: controllo del territorio e sconfitta delle rendite parassitarie.

Tanto meno la legge ha titolo alla dignità di disegno di legge riformatore, sia per le sue limitazioni e contraddizioni paralizzanti, sia per la sua arretratezza. Ad esempio il problema dell'ammissione del diritto di proprietà per l'edilizia abitativa popolare, sulla quale si sono attestati e hanno resistito vittoriosamente le forze di destra, è stato ed è un falso problema.

Il diritto di superficie, o meglio la concessione di case economiche e popolari sovvenzionate non feriva e non ferisce affatto il diritto di proprietà previsto dall'attuale ordinamento costituzionale ma semplicemente non consente che questo diritto di proprietà si costituisca su alloggi popolari costruiti con il contributo dello Stato, e quindi con il denaro della collettività. Norme in tal senso sono esistite per 50 anni, prima del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2. Il temuto rischio politico e l'altrettanto temuto danno sociale ed economico conseguente, stanno nell'equivoco che si va a creare e nella delusione che ne seguirà.

A questo punto, per molteplici ragioni del tutto ovvie, ritiene che non rimanga che approvare il disegno nel testo presentato dal Senato, senza emendamenti, e senza ritardi, affinché non si riduca ancora l'esiguo credito di cui la classe politica gode e perché, soprattutto, molto difficilmente emendamenti po-

trebbero apportare apprezzabili miglioramenti.

Il deputato Amodei dichiara che la sua parte politica, nei limiti in cui ciò le è consentito dalle norme regolamentari, continuerà a battersi affinché il disegno di legge abbia un contenuto meno dichiaratamente conservatore.

In particolare, le forze conservatrici hanno potuto profittare della situazione di stasi in cui si trova il movimento popolare per quanto concerne il problema della casa: ciò spiega anche perché con le modifiche introdotte dal Senato si siano potute peggiorare le norme del disegno di legge relative alla democratizzazione degli IACP, al rafforzamento delle cooperative, alla determinazione dei canoni di locazione ed alla possibilità di esproprio generale all'interno dei centri storici.

Conclude dichiarando di non concordare sulla necessità di approvare senza modifiche il disegno di legge e riservandosi di presentare emendamenti sui punti da lui indicati.

Il deputato Pisoni, anche a nome della sua parte politica, si dichiara favorevole alla sollecita approvazione del disegno di legge.

La introduzione di eventuali emendamenti migliorativi potrebbe configurarsi soltanto a condizione che essi non ritardino la rapida approvazione finale del provvedimento e quindi potrebbe avvenire soltanto sulla base di un preciso accordo in proposito.

In particolare, si manifesta l'opportunità di uno snellimento delle procedure di espropriazione e di realizzazione degli interventi.

L'approvazione del disegno di legge lascia aperto il problema, che va celermente risolto, della emanazione di una nuova legge urbanistica che rechi norme generali sull'esproprio delle aree e dia la possibilità alle Regioni di operare utilmente nel settore edilizio.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione generale sulle modifiche introdotte dal Senato del disegno di legge e ne rinvia il seguito dell'esame a domani alle ore 17.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,30.

## CONVOCAZIONI

### IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Sottocommissione per i pareri.

Mercoledì 22 settembre, ore 17,30.

*Parere sul disegno di legge:*

Norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata (*Approvato dal Senato*) (3199-bis-B) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Micheli Pietro.

### VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Mercoledì 22 settembre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame del disegno di legge:*

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (*Approvato dalla Camera dei Deputati e modificato dal Senato della Repubblica*) (1639-B) — Relatore: Bima — (*Parere della V e della XIII Commissione*).

### VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

Mercoledì 22 settembre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge:*

Aumento delle paghe ai militari e graduati di truppa delle Forze armate e aumento della paga degli allievi carabinieri, allievi finanziari, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia, allievi guardie forestali e allievi vigili del fuoco volontari ausiliari di leva (2969) — (*Parere della II, IV, V, VI e XI Commissione*);

D'ALESSIO ed altri: Aumento del soldo ai militari e graduati di truppa delle forze armate e divieto del servizio di attendente (287) — (*Parere della V Commissione*);

— Relatore: Buffone.

IN SEDE REFERENTE.

*Esame delle proposte di legge:*

ANDREOTTI ed altri: « Modifiche alle norme sul trattamento economico e sull'avanzamento dei militari di truppa delle forze di polizia e sui limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o continuativo dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza » (3221);

CARUSO ed altri: « Modifica alla tabella A allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato » (3193);

— (*Parere della II e V Commissione*).

PAZZAGLIA ed altri: « Modifica dell'articolo 24 della legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente la delega per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato » (2915);

MILIA: « Modifica all'articolo 24 della legge 18 marzo 1968, n. 249, in materia di avanzamento al grado di appuntato dei militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia » (3176);

— (*Parere della II, IV, V e VI Commissione*);

— Relatore: Buffone.

*Seguito dell'esame della proposta di legge:*

IOZZELLI: « Estensione ai capitani maestri di scherma in servizio permanente effettivo dei benefici già concessi ai capitani in servizio permanente effettivo maestri di banda » (382) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Buffone.

*Esame delle proposte di legge:*

BRESSANI ed altri: « Nuove norme sulle servitù militari » (3084) — (*Parere della I, IV e V Commissione*);

LIZZERO ed altri: « Riforma delle leggi sulle servitù militari » (3184) — (*Parere della I, IV, V e VI Commissione*);

— Relatore: De Meo.

*Esame della proposta di legge:*

D'ALESSIO ed altri: « Norme in merito ai provvedimenti di scioglimento del corpo e del servizio di stato maggiore »;

— Relatore: Buffone.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Mercoledì 22 settembre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:*

Riforma dell'ordinamento universitario (*Approvato dal Senato*) (3450) — (*Parere della I, della IV, della V e della XIV Commissione*);

CASTELLUCCI: Incarichi nelle Università degli studi e negli Istituti di istruzione superiore a presidi e professori di ruolo degli Istituti di istruzione secondaria in possesso dei titoli di abilitazione alla libera docenza (40);

NANNINI ed altri: Modifiche all'ordinamento della facoltà di magistero (252);

GIOMO: Disposizioni transitorie per gli assistenti volontari nelle Università e negli istituti di istruzione universitaria (611) — (*Parere della IV Commissione*);

GIOMO ed altri: Nuovo ordinamento dell'università (788) — (*Parere della I, della V, della VI e della IX Commissione*);

CATTANEO PETRINI GIANNINA: Estensione ai professori incaricati delle norme contenute nell'articolo 9 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, concernenti il conferimento degli incarichi di insegnamento ai professori aggregati (1430);

GIOMO e CASSANDRO: Norme per l'abolizione del valore legale dei titoli di studio rilasciati dall'università e dagli istituti di istruzione superiore (2364) — (*Parere della I, della II e della IV Commissione*).

MAGGIONI: Nuove norme in materia di comandi per l'insegnamento nelle università e abrogazione dell'articolo 7 della legge 26 gennaio 1962, n. 16 (2395);

CATTANEO PETRINI GIANNINA: Bando unico straordinario per concorsi speciali ai posti di professore universitario (2861) — (*Parere della I, della V e della XIV Commissione*);

MONACO: Provvedimenti urgenti per gli assistenti volontari universitari ed ospedalieri (3372) — (*Parere della XIV Commissione*);

SPITELLA: Provvedimenti per il personale delle università (3448) — (*Parere della V Commissione*);

— Relatore: Elkan.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Mercoledì 22 settembre, ore 17.

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame del disegno di legge:*

Norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167;

29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata (*Modificato dal Senato*) (3199-bis-B) — Relatori: Achilli e Degan — (*Parere della IV e della V Commissione*).

---

**XIII COMMISSIONE PERMANENTE**  
(Lavoro)

**Mercoledì 22 settembre, ore 9,30.**

IN SEDE CONSULTIVA.

*Parere sul disegno di legge:*

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (*Modificato dal Senato della Repubblica*) (1639-B) — (*Parere alla VI Commissione permanente*) — Relatore: Piccinelli.

---

**IX COMMISSIONE PERMANENTE**  
(Lavori pubblici)

**Giovedì 23 settembre, ore 9,30.**

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame del disegno di legge:*

Norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata (*Modificato dal Senato*) 3199-bis-B — Relatori: Achilli e Degan — (*Parere della IV e della V Commissione*).

**GIUNTA DELLE ELEZIONI**

**Venerdì 24 settembre, ore 12.**

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Sostituzione di un deputato nel Collegio XXX (Cagliari);
- 3) Convalida di deputato subentrato.

---

**IV COMMISSIONE PERMANENTE**  
(Giustizia)

**Mercoledì 29 settembre, ore 9,30.**

IN SEDE LEGISLATIVA,

*Seguito della discussione delle proposte di legge:*

REALE ORONZO ed altri: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (503);

RUFFINI e MARTINI MARIA ELETTA: Riforma del diritto di famiglia (703);

BRIZIOLI: Abrogazione degli articoli 559, 560, 562 e 563 del codice penale riguardanti i reati di adulterio e concubinato (1174);

IOTTI LEONILDE: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (1378);

GUIDI ed altri: Abrogazione delle norme del codice penale concernenti ogni ipotesi di adulterio, i reati di concubinato, omicidio e lesioni a causa di onore, e la causa speciale di estinzione dei delitti contro la libertà sessuale attraverso il matrimonio (1821);

— Relatori: Martini Maria Eletta e Castelli.

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

---

*Licenziato per la stampa alle ore 22.*